



Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti e
conservatori della provincia
di Salerno

aprile - giugno 2010

a cura di
arch. Maria Gabriella Alfano

informa news

Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95
autorizz. n. 589 del 31.10.83 - trib. di Salerno
periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

 *Insero staccabile - Norme, Circolari, Giurisprudenza*

Attività del Consiglio pag. 2

Consiglio Nazionale pag. 8

Dagli Enti pag. 11

Bandi pag. 16

INARCASSA pag. 19

Approfondimenti e news pag. 19

via Vicinanza, 11 84132 Salerno
tel. 3314989813 fax 089252865
info@architettisalerno.it - www.architettisalerno.it



Attività del Consiglio

Spett.le C.N.A.P.P.C.
Via S. Maria dell'Anima, 10
ROMA

Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SULLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE.

A seguito dell'approvazione alla Camera dell'emendamento Ventucci che ha totalmente riscritto l'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 contenuto nel cosiddetto decreto incentivi, con il quale la manutenzione straordinaria veniva declassata ad attività edilizia libera senza più bisogno di presentazione della DIA, si prende atto come siano state completamente disattese tutte le indicazioni del mondo dei professionisti.

In un momento di grave crisi del settore edilizio e delle attività professionali, nonché di forte attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza e qualificazione del patrimonio edilizio, sorprende l'introduzione di una norma pasticciata e sostanzialmente inutile.

Secondo il testo approvato alla Camera il 6 maggio scorso chi si accinge a fare opere di manutenzione straordinaria dovrà trasmettere *"all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo."*

Ma al termine dei lavori non c'è alcun obbligo di collaudo né di alcuna forma di verifica da parte di un tecnico sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato.

È sparita inoltre l'attività di direzione lavori. Chi seguirà l'evoluzione del cantiere garantendo che siano rispettati gli obblighi di legge nella tenuta del cantiere?

Nel provvedimento approvato è previsto che chi non presenta alcuna relazione né alcun progetto paga una multa di appena 258 euro, che può ulteriormente essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

In sostanza con il solo rischio di una spesa minima di 258 euro si può continuare a fare a meno del professionista. A meno che non si pensi che la sua prestazione valga meno.

Questo Ordine chiede quali azioni intende perseguire il C.N.A.P.P.C. per contrastare un provvedimento bluff della sanzione farsa che esautorata di fatto i liberi professionisti dalle loro legittime competenze.

È indispensabile che il C.N.A.P.P.C., di concerto con le altre professioni tecniche, attivi un forte contrasto nel passaggio del decreto-legge in Senato per l'introduzione

di modifiche e correttivi tali da superare le criticità innanzi evidenziate. Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

Prot. 479/42 del 31/03/2010

Ill.mo Arch. Giuseppe Zampino
Soprintendente B.A.P.
Via Botteghelle - SALERNO

Ill.mo Sig. Presidente del Parco del Cilento
e Vallo di Diano - Piazza S. Caterina, 8
84078 VALLO DELLA LUCANIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI.

Riceviamo la nota del "Movimento Cilento oltre..." che tratta di numerose presunte anomalie nei pareri della Soprintendenza B. A. P. e del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano a conclusione dei procedimenti di controllo delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da Comuni dell'area cilentana.

Il disagio che si coglie nel documento, che reca le firme di oltre ottocento sottoscrittori, non può lasciare indifferente il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, già impegnato sulla tematica da numerosi iscritti che operano in quell'area. I nostri colleghi hanno infatti segnalato analoghi problemi e più di recente la necessità che la tutela del paesaggio sia meglio armonizzata con la tutela dell'ambiente in materia di razionale utilizzo delle risorse energetiche con il ricorso a fonti alternative rinnovabili, cui fa ampio rinvio la L.R.19/2009, meglio nota come "Piano Casa". Siamo consapevoli che il tema della tutela non può prescindere dalle nuove procedure entrate in vigore il 1° gennaio 2010 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 che, come è noto, assegna alla Soprintendenza un ruolo preminente per la valutazione della fattibilità degli interventi, con un giudizio di merito, superando il precedente regime di mero controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche comunali.

Quali portatori degli interessi della Categoria, consapevoli della necessità di rispettare i valori costituzionali della tutela e della valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, proponiamo al Soprintendente ed al Presidente del Parco di istituire un tavolo di lavoro per affrontare e provare a risolvere le problematiche inerenti gli interventi edilizi nel territorio cilentano, nelle more dell'approvazione del sovraordinato "piano paesistico" regionale di cui all'art.135 del D.Lgs. 42/2004, individuando criteri e direttive che, in relazione alle specifiche caratteristiche dei contesti e dei valori da tutelare, alla stregua delle motivazioni poste a base delle dichiarazioni di interesse pubblico dei territori della provincia di Salerno, emesse con specifici provvedimenti amministrativi, consentano azioni di sviluppo e di

valorizzazione territoriale attraverso il bilanciamento dei vari interessi coinvolti.

Convinti della bontà del proponimento attendiamo, possibilmente a breve, un riscontro alla presente nota certi come siamo che anche alle SS. LL. sta a cuore la soluzione del problema.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Prot. 479/42 del 31/03/2010

Ill.mo Arch. Giuseppe Zampino
Soprintendente B.A.P.
Via Botteghelle - SALERNO

Ill.mo Sig. Presidente del Parco del Cilento
e Vallo di Diano
Piazza S. Caterina, 8
84078 VALLO DELLA LUCANIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI - RIF. NS. NOTA N. 439/G2 DEL 31/03/2010.

È con profondo rammarico che registriamo il mancato riscontro della nota indicata in oggetto con la quale ponevamo l'accento sulle notevoli difficoltà che incontrano i nostri iscritti nell'esercizio professionale nei territori del Cilento e del Vallo di Diano interessati da vincoli paesaggistici ed ambientali, per le difficoltà di conclusione dei procedimenti e per un non sempre omogenea valutazione da parte dei diversi funzionari di zona, delle proposte progettuali loro affidate.

In molti casi il prolungarsi delle fasi istruttorie ha cagionato la perdita di finanziamenti pubblici.

Consapevoli dell'importanza e del valore costituzionale della tutela del paesaggio e dell'ambiente costruito, avevamo chiesto alle SS.LL. di istituire un tavolo di concertazione per individuare criteri, regole, linee guida e specifici protocolli atti a semplificare le attività dei tecnici privati, dei funzionari pubblici e della stessa Soprintendenza chiamata a compiti non più di mero controllo, ma di espressione di pareri di merito sulle proposte di trasformazione del territorio.

Nel frattempo sono pervenute ulteriori segnalazioni di colleghi ed Amministratori comunali in ordine ad analoghi problemi presenti in altre zone del territorio provinciale che aggravano i disagi patiti dalla categoria e dagli utenti interessati dalla realizzazione di interventi edilizi, anche di modesta entità.

È per tale ragione che rinnoviamo l'invito all'istituzione del tavolo tecnico, evidenziando che, in caso di mancato riscontro, ci vedremo costretti ad interessare altre Istituzioni anche extraterritoriali affinché vengano avviati a soluzione i problemi segnalati.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Prot. 94673 del 04/06/2010

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Salerno e Avellino
Via Botteghelle 11 - 84121 SALERNO

All'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici
e Conservatori della Provincia di Salerno
Via Vicinanza, 11 - 84123 SALERNO

Alla Provincia di Salerno
Via Roma, 104 - 84100 SALERNO

Al Prefetto, S.E. Dott. Sabatino Marchione
Via Amendola, 1 - 84123 SALERNO

All'Ordine degli Architetti
Via F. Iannaccone, 5 - 83100 AVELLINO

Alla Provincia di Avellino - 83100 AVELLINO

Al Prefetto, S.E. Dott. Ennio Blasco
C.so V. Emanuele - 83100 AVELLINO

Al Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania
Castel dell'Ovo - Via Eldorado, 1 - 80100 NAPOLI

All'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Palazzo Mainenti - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Al Coordinatore del Settore per il Paesaggio
ed a tutti i Funzionari - LORO SEDI

e p.c. Alla Procura di SALERNO

e p.c. Alla Procura di VALLO DELLALUCANIA

e p.c. Alla Procura di SALA CONSILINA (SA)

Oggetto: TUTELA PAESAGGISTICA - RICHIESTA DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SALERNO PER L'ISTITUZIONE DI UN "TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER INDIVIDUARE CRITERI, REGOLE, LINEE GUIDA E SPECIFICI PROTOCOLLI ATTI A SEMPLIFICARE L'ATTIVITÀ DEI TECNICI PRIVATI, DEI FUNZIONARI PUBBLICI E DELLA STESSA SOPRINTENDENZA"

In riferimento all'oggetto ed in particolare alla nota n. 718/G2 del 19.05.2010 dell'Ordine degli Architetti di Salerno, si fa presente quanto segue:

1) gli auspicati "criteri, regole, linee guida, etc." non possono essere diversi da quelli contenuti nella normativa vigente ed in particolare dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla relativa circolare esplicativa della competente Direzione Generale del MIBAC, nonché della nota prot. n. 11324 del 30.04.2010 di questa Soprintendenza (riportata a pag 12 del notiziario - n.d.r.);

2) per ovviare alla lamentata "non sempre omogenea valutazione da parte dei funzionari di zona delle proposte progettuali", fisiologica conseguenza della natura discrezionale del parere e quindi della maggiore o minore "severità" del funzionario responsabile del procedimen-

to, questa Soprintendenza ha da tempo ripristinato la prassi dell'esame collegiale dei progetti da parte di una commissione interna costituita da funzionari di zona e dall'Ufficio per il contenzioso, invitando di volta in volta, per i casi controversi più significativi, i committenti privati e pubblici, ed i progettisti interessati.

3) La lamentata perdita di finanziamenti pubblici a causa del prolungarsi delle istruttorie non è assolutamente addebitabile alla Soprintendenza a cui la norma concede tempi fin troppo esigui rispetto al carico di lavoro (mediamente oltre quindicimila pratiche all'anno): il prolungarsi dell'istruttoria è causato esclusivamente dall'incompletezza delle pratiche e quindi dalla conseguente richiesta di integrazioni della documentazione; inoltre sempre più frequentemente sono presentati progetti in Soprintendenza pochi giorni prima della scadenza per accedere ad eventuali finanziamenti, con il palese scopo di tentare di "forzare la mano" per l'approvazione;

4) l'esito negativo dell'esame di molti progetti (in realtà circa il 30% del totale) è dovuto essenzialmente all'analfabetismo progettuale e spesso anche grafico dei tecnici: la qualità progettuale nel 90% dei casi non è scadente bensì del tutto assente. Questa dirigenza aveva proposto, anni or sono, - discutendo della stessa problematica odierna e ricevendone un prudente rifiuto, - al Presidente dell'Ordine di Salerno in indirizzo, di allestire una mostra antologica dei progetti presenti nell'archivio della Soprintendenza, depennati dei nominativi dei progettisti, proprio per evidenziare e quindi correggere le carenze progettuali in questione. A nulla è valso il reiterare da anni a progettisti e committenti la richiesta di una qualità progettuale per lo meno decente, sottolineando nelle lettere di annullamento prima, nei pareri contrari ora, la possibilità di realizzare l'opera con un progetto degno di tal nome e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla norma.

5) L'introduzione della nuova procedura prevista dal Codice, con un "parere di merito" difficilmente censurabile in sede di TAR (a cui spesso ricorrono gli interessati invece di correggere i propri errori) ha accresciuto la diffusa insofferenza per la normativa di tutela del paesaggio, che si manifesta con esposti dai toni rozzi ed offensivi come quello dell'Associazione denominata "Movimento Cilento Oltre", (attualmente al vaglio dell'Ufficio Contenzioso per eventuali azioni legali), proteste più o meno cortesi, come quelle di alcuni Sindaci; tentativi di affidare l'intera gestione della tutela agli enti locali, abitualmente condizionati dal fattore geopolitico, come ampiamente dimostrato in questi anni di subdelega, o prese di posizioni pubbliche, come quella dell'Assessore alla Provincia di Salerno Feola, per il quale le competenze in materia paesaggistica dovrebbero essere sottratte alla Soprintendenza ed affidate all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, mentre, stanti le diverse competenze tra MIBAC e Ministero per l'Ambiente (da cui essenzialmente dipende l'Ente Parco) una tale ipotesi dovrebbe apparire impraticabile perfino agli amministratori meno attrezzati. Concludendo questa Soprintendenza non può che ribadire

re in materia di tutela paesaggistica, l'ovvio dovere del rispetto della normativa vigente da parte dei propri funzionari come da parte degli utenti sia pubblici che privati. È altrettanto ovvio che, auspicando un reciproco rispetto e comportamenti improntati ad una leale collaborazione e ad un civile confronto, questa Soprintendenza conferma la disponibilità dei propri funzionari, compatibilmente con i carichi di lavoro, ad un corretto rapporto con i progettisti per fornire tutte le possibili ulteriori indicazioni, oltre quelle già esaurientemente date dalla normativa vigente, per risolvere positivamente e quanto più rapidamente possibile le problematiche inerenti la tutela paesaggistica sia mediante incontri preventivi con i funzionari e con il sottoscritto, come già avviene normalmente, sia con incontri collegiali con la commissione interna, ricordando ancora una volta la preminente importanza della qualità progettuale. In proposito lo stesso Ente Parco ha chiesto di poter partecipare alla Commissione interna per esaminare congiuntamente i progetti per gli interventi più significativi, sia pubblici sia privati: e questa utilissima collaborazione, atta a snellire le procedure, visto che improvvidamente la norma prevede due pareri distinti, sarà avviata sperimentalmente nel corrente mese.

Infine questa Soprintendenza sarà lieta di ospitare in qualcuna delle Commissioni allargate di cui sopra rappresentanti degli Ordini professionali

IL SOPRINTENDENTE

(Arch. Giuseppe Zampino)

I CONTENUTI DELLA NOTA DEL SOPRINTENDENTE SARANNO DISCUSSI NEL PROSSIMO CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE ASSUMERÀ LE RELATIVE DECISIONI.

Per notizie e aggiornamenti consultare il sito dell'ordine: www.architettisalerno.it. [◀]

*Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Palomonte
c/o Casa Comunale, via Massa n.1
84020 PALOMONTE (SA)*

Oggetto: AUDIZIONE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DEL PUC AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004, FISSATA PER IL GIORNO 30.04.2010.

In riferimento alla nota di codesto Comune n. 2864 di protocollo in data 31.03 u. s. riguardante la convocazione dell'audizione preliminare di cui in oggetto ed a seguito di una prima riflessione nel corso di una riunione del Dipartimento Ambiente e Territorio di questo Ordine alla quale hanno partecipato anche colleghi dell'area interessata, si è valutato di rappresentarle alcune considerazioni come di seguito riportate:

a) - Prevedere interventi di recupero e riqualificazione del centro storico anche attraverso l'introduzione di specifiche norme volte alla previsione di destinazioni d'uso orientate alla creazione di botteghe artigiane e commerciali, nonché alla realizzazione di strutture per attività

culturali e aggregative da mettere a disposizione di giovani residenti;

b) - Riporre adeguata attenzione per una riconversione dell'attuale area destinata ad attività produttive onde favorire un effettivo rilancio dell'artigianato locale; via Massa, n.1

c) - Prevedere specifici interventi urbanistici e normativi per mettere in relazione i borghi urbani sorti e consolidatisi negli ultimi anni e non ancora dotati di adeguate infrastrutture;

d) - Salvaguardare le aree rurali limitando l'attività edificatoria alle sole effettive esigenze connesse con l'esercizio dell'attività agricola;

e) - Proporre adeguati interventi di recupero e riqualificazione ambientale con particolare attenzione alle numerose cave esistenti.

Confidando nella sua attenzione e sperando di averle fornito qualche utile suggerimento la salutiamo cordialmente.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

*Autorità di vigilanza contratti pubblici
Ufficio del Precontenzioso
Alla C.A. del Dirigente dr.ssa Maria Pia Tosti*

Oggetto: **PREC 87/10/5 - RISCONTRO A NOTA PROT. N. 24779 DEL 20.04.2010 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) PER "RIQUALIFICAZIONE AREA DI COPERTURA SOTTOVIA VEICOLARE, CORSO PRINCIPE AMEDEO E REALIZZAZIONE BOULEVARD"**.

In relazione all'istanza di precontenzioso in oggetto, acquisita al prot. n. 18386/10/SS.GG/PREC), lo scrivente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, preso atto di quanto dedotto dal Comune di Cava dei Tirreni, nella memoria difensiva trasmessa a Codesta Autorità in data 30.03.2010, insiste nelle censure mosse al bando ed all'uopo, nel rinviare a quanto già ampiamente dedotto nella nota allegata all'istanza di precontenzioso, si limita a rilevare quanto segue.

a) - **In ordine alla contestata illegittimità degli elementi di valutazione - offerta economica e offerta sui tempi di presentazione dei progetti - delle proposte progettuali**, alcun argomento giuridico supporta la replica del Comune di Cava dei Tirreni, che si limita laconicamente ad affermare che tali due elementi, inseriti, a dire della P.A., per pretese esigenze di trasparenza (non meglio specificate né comprensibili), inciderebbero poco nel computo dei punteggi rispetto alla qualità progettuale.

Fermo restando che un punteggio di 25 su 100 (e, cioè, la sommatoria dei punti attribuibili ai due elementi di valutazione in contestazione) non rappresenta affatto un'esigua frazione di punteggio, sta di fatto che resta assolutamente confermata e non smentita la patente vio-

lazione dell'art. 61 del DPR 554/99 e del relativo allegato C) e dei più elementari principi a base della scelta del progetto. L'Allegato C) suddivide tra elementi di valutazione di natura qualitativa ed elementi di valutazione di natura quantitativa. Va decisamente escluso, però, che tra questi ultimi la Stazione appaltante possa far riferimento ad offerte economiche sulla parcella del professionista o sui tempi di svolgimento della progettazione.

Il problema non è, dunque, attribuire un valore - più o meno significativo - all'elemento offerta, quanto che il concorso di progettazione è **radicalmente incompatibile con una scelta fondata sulla scelta del progettista anziché del miglior progetto**: l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale, se può rappresentare un criterio di selezione del progettista, certamente non può rappresentare un criterio di selezione del miglior progetto. Il concorso di progettazione si caratterizza proprio dalla scelta del miglior progetto; ed a tal fine, la normativa ha delineato un sistema di valutazione delle proposte progettuali nel quale emergano, da una parte, gli elementi di qualità progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche ed innovative), e, da un'altra parte, gli elementi di natura "quantitativa", volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell'opera, **ma sempre nello spirito della scelta del progetto**. Ed in ciò corre la netta distinzione tra il concorso di progettazione e l'affidamento dell'incarico di progettazione: nel primo, si ha un'offerta al pubblico con cui l'Amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto definito a livello di preliminare ritenuto il migliore da un'apposita Commissione; l'appalto di progettazione, invece, oggetto del contratto è una prestazione professionale, per il cui conseguimento la procedura selettiva è diretta alla scelta di un progettista (cfr. determinazione n. 3/2000). In tale contesto, l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale, se può rappresentare un criterio di selezione del progettista, certamente non può rappresentare un criterio di selezione del miglior progetto.

b) - **In ordine alla contestata previsione di trasmissione degli elaborati progettuali anche su supporto informatico (CD rom)**, nulla adduce l'Ente a chiarimento della problematica esposta sulla garanzia dell'anonimato, né specifica le modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale. Neppure si precisano le precipue ragioni a base della richiesta del supporto digitale, oltre quella relativa alla volontà di pubblicazione a stampa di un catalogo dei progetti presentati; esigenza, questa, certamente non comparabile e recessiva rispetto alla garanzia dell'anonimato.

Nel contempo, si fa rilevare come la possibilità paventata dal Comune di prevedere l'acclusione del cd rom in un altro involucro comporterebbe inevitabilmente la riedizione integrale della procedura.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Salerno insiste nelle contestazioni già sollevate al bando in esame. Con osservanza.

Salerno, li 05/05/2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

Comune di Giffoni Valle Piana
Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Via Vignadonica, 19
84095 GIFFONI VALLE PIANA

All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. - Ufficio del Precontenzioso
Via di Ripetta, 246 - 00186 ROMA

e p.c. Arch. Gerardina Amabile
Via M. Conforti, 4 - 84124 SALERNO

Oggetto: DIFFIDA A FIRMA DELL'ARCH. GERARDINA AMABILE ACQUISITA AL PROT. N. 641/H DEL 04/05/10 INERENTE LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA A VICO.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione alla procedura di cui in oggetto, ha ricevuto, per conoscenza, la diffida di cui in oggetto, con cui l'arch. Amabile ha diffidato Codesta Amministrazione comunale ad *"emendare il bando di cui in oggetto ed a riproporlo in conformità alle previsioni legali, con rinnovazione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione"*.

Da un esame della vicenda, questo Ordine ritiene condivisibili le doglianze sollevate dall'arch. Amabile, nella fase relativa alla limitazione imposta dal bando per cui ai fini della partecipazione debbano essere ritenuti utili solo i servizi svolti dal concorrente nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando espletati e conclusi per conto di Pubbliche Amministrazioni appare quantomai lesiva della par condicio e del Codice degli Appalti, laddove esclude la valutazione sia dei servizi svolti per conto di privati, sia di quelli svolti per conto di soggetti ed organismi tenuti al rispetto delle regole sui contratti pubblici.

INVITA E DIFFIDA

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Giffoni Valle Piana a modificare il bando in oggetto, con ogni conseguenza di legge.

Con osservanza

Salerno, li 19/05/2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

Ing. Michele Rienzo

n.q. di Responsabile Unico del Procedimento
Comunità Montana Vallo di Diano

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE" - PUBBLICAZIONE B.U.R.C. DEL 19.04.2010 - SC. 19.05.2010.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'avviso di cui in oggetto, fa rilevare che, tra le varie figure di esperti richieste dalla selezione, è prevista quella dell'esperto in *"Attuazione di progetti complessi"*, con il compito di occuparsi di *"estimo immobiliare e innovazione tecnologica; comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi con particolare riferimento all'anagrafe immobiliare, attività di controllo dello stato di avanzamento lavori, attuazione dei sistemi di gestione della qualità, controllo della conformità sulle attività e sui prodotti realizzati, direzione di un consistente numero di risorse umane specializzate"*.

Per la partecipazione a tale selezione, viene richiesto quale titolo di studio esclusivo il Diploma di laurea in Ingegneria. Si contesta, però, l'indebita limitazione alla sola figura del laureato in Ingegneria del requisito specifico di partecipazione, laddove l'elenco delle attività in cui consiste l'*"Attuazione di progetti complessi"* è assolutamente riconducibile anche al titolo di studio in Architettura ed alle esperienze professionali degli Architetti.

Corre altresì l'obbligo di segnalare che, in realtà, le precitate attività appaiono tutte di spettanza delle professioni di Architetto ed Ingegnere, alla luce del contenuto di tali professioni come evincibile dagli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 e dagli artt. 16 e 46 del D.P.R. 328/2001, particolarmente per quanto afferisce al riferito svolgimento delle operazioni di estimo, di controllo dello stato di avanzamento dei lavori e di gestione dell'anagrafe immobiliare. Ciò malgrado, nel bando non viene richiesta l'iscrizione all'albo. Sulla scorta di tali rilievi, si

INVITA E DIFFIDA

la Comunità Montana Vallo di Diano, in persona del Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Rienzo, stante la portata discriminatoria ed illegittima della precitata previsione di bando, a disporre, senza indugio, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'annullamento dell'avviso pubblico di cui in oggetto ed a riproporlo, emendato dai vizi censurati, con conseguente rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell'avviso stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. In mancanza, preannuncia



ogni più opportuna iniziativa finalizzata all'esercizio del controllo sugli atti e sugli organi. Con osservanza Salerno, li 05.05.2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

Arch. Pasquale Caprio
Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno
Via G. Vicinanza, 11
84123 Salerno

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE" - PUBBLICAZIONE B.U.R.C. DEL 19.04.2010 - SE. 19.05.2010.

Con riferimento alla nota-fax prot. n. 654/F2 del 5/5/2010, si specifica che l'avviso in oggetto prevede come titolo di studio il Diploma di Laurea in Ingegneria, che è indicativo della qualifica tecnica richiesta per lo specifico profilo; è chiaro che, così come prevede la legislazione vigente, la partecipazione alla selezione è consentita, senza limiti, a tutti i professionisti in possesso del diploma di laurea richiesto o di qualsiasi altro diploma di laurea allo stesso equipollente. Nel caso specifico i diplomi di laurea in Architettura e in Ingegneria sono equipollenti. Si evidenzia, inoltre, che l'iscrizione all'albo è contemplata nell'avviso con l'attribuzione di relativo punteggio. Sulla base di tali precisazioni, ritengo che possano essere esclusi elementi discriminatori o di illegittimità dell'avviso, e resto comunque a completa disposizione per eventuali e ulteriori approfondimenti. Cordialmente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Michele Rienzo)

Ing. Michele Rienzo
n.q. di Responsabile Unico del Procedimento
Comunità Montana Vallo di Diano

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE" - RISCANTO A NOTA PROT. N. 2266 DEL 06.05.2010.

In relazione all'avviso di cui in oggetto ed in riscontro alla nota di chiarimenti a Sua firma presentata a questo Ordine in data 06.05.2010, il Consiglio dell'Ordine Architetti P.P.e C. di Salerno e Provincia prende atto di quanto precisato nella Sua nota prot. n. 2266 del 06.05.2010. Pur continuando a manifestare alcune perplessità sulla

portata discriminatrice delle disposizioni del bando contestate nella Ns. nota prot. n. 654/F2 del 05.05.2010, il Consiglio ha deliberato di desistere dal reiterare la richiesta di annullamento del bando, a condizione della immediata pubblicazione di quanto dedotto nella precitata nota prot. n. 2266 del 06.05.2010, come postilla al bando stesso, nonché della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, in favore di tutti coloro che hanno ritenuto l'avviso come rivolto ai soli laureati in Ingegneria.

Per effetto della rettifica/integrazione apportata con la nota di cui in oggetto,

SI CHIEDE

di disporre la rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell'avviso con la indicata postilla e, nel contempo, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Con osservanza

Salerno, li 13.05.2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

PRESENTAZIONE DEL PRIMO NUMERO DELLA RIVISTA PROGETTO

Nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile è stato presentato il primo numero di "PROGETTO", trimestrale curato dalla Commissione Cultura dell'Ordine.

I lavori sono stati aperti dal Presidente, Arch. Pasquale Caprio che ha ricordato la vita e l'attività dell'Arch. Raffaele Sirica prematuramente scomparso circa un anno fa. È seguito l'intervento del Prof. Arch. Aldo Loris Rossi che ha trattato, tra l'altro, i temi della "rottamazione" del patrimonio edilizio del nostro Paese.

Dopo il dibattito è stato presentato il viaggio a Shanghai-Pechino organizzato dalla stessa Commissione, che si svolgerà dall'1 al 10 ottobre, in occasione dell'Expo 2010.

PAGAMENTO QUOTE ANNUALI

Il Consiglio nella seduta del giorno 19/05/2010, ha deliberato di spostare al 30 giugno 2010 il termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2010.

Resta, invece, confermato al 31 maggio 2010 quello per il pagamento delle quote pregresse.

I versamenti potranno essere effettuati sul C/C postale n. 27139849 o mediante bonifico a IBAN IT 29 A076 0115 2000 0002 7139 849.

Ricordiamo che il mancato versamento delle quote, osservate le forme del procedimento disciplinare, comporta la sospensione dall'esercizio professionale.



Consiglio Nazionale

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - LORO SEDI

Oggetto: MISURE DI INCENTIVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO (ART. 240 DEL D. LGS. 163/2006).

Con la presente si informa che nel Decreto Legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2007/66/CE che modifica le Direttive 89/665/CE e 92/13/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici", in corso di pubblicazione, è stato recepito l'intervento congiunto di questo Consiglio e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, inserendo tra i professionisti ammessi a ricoprire la carica di terzo componente del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 240, comma 9 del del D. Lgs. 163/2006, anche i "tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi Ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale", che, nella versione originale del Decreto risultavano esclusi. Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Arch. Luigi M. Mirizzi) IL PRESIDENTE (Arch. Massimo Gallione)

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - LORO SEDI

Oggetto: ISTITUZIONE ELENCHI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD EURO 100.000 (IVA ESCLUSA).

Accade frequentemente che le Stazioni Appaltanti ricorrono alla istituzione di elenchi di professionisti attraverso l'emanazione di Avvisi di partecipazione non sempre coerenti con i contenuti della norma di riferimento, in particolare con quanto dettato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 2473 del 16.11.2007.

In premessa, è utile sottolineare che detti "elenchi" trovano motivazione quando le Stazioni Appaltanti ricorrono alla procedura definita dall'art. 57 del Codice – **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, in particolare il comma 6 che così recita: "Ove possibile, la stazione appaltante individua operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal mercato, nel rispetto de principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a pre-

sentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando." Successivamente alla emanazione del D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), il Ministero delle Infrastrutture, con propria Circolare n° 2473 del 16.11.2007, ha inteso offrire una serie di indicazioni procedurali e interpretative, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, utili ad individuare un modello operativo a cui le Stazioni Appaltanti debbano fare riferimento. Dette modalità operative devono uniformarsi ai principi di **non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.**

Il rispetto di tali principi implica per le Stazioni Appaltanti:

- a) Il divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari Paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni (vedi in certi casi la richiesta di possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata), oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio di non discriminazione);
 - b) La valutazione delle offerte con l'utilizzo per tutti di medesimi criteri selettivi (**principio di parità di trattamento**);
 - c) L'obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nell'avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (**principio di proporzionalità**);
 - d) Rendere in modo visibile a tutti le attività amministrative, dando pubblicità ai propri atti (**principio di trasparenza**);
 - e) Il divieto di conferire l'incarico a soggetti prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di affidamento di un precedente incarico nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare n° 2473 del 16.11.2007, e, nel caso di incarico di direzione dei lavori oppure di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che abbia una durata superiore a 12 mesi, è vietato conferire ulteriori incarichi prima della conclusione dello stesso (**principio di rotazione**).
- Nell'avviso di istituzione degli elenchi, le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di indicare in maniera chiara ed inequivocabile le classi e le categorie dei servizi, individuate, sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. La stessa richiesta di *curricula* non può che conformarsi al modello di cui all'Allegato G

del DPR 554/99, stabilendo, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e dei lavori in cui si intende suddividere l'elenco, senza con questo assegnare al siffatto "elenco" un profilo di graduatoria di merito, attribuendo ad esso un puro profilo di elencazione di soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata. Inoltre, la documentazione richiesta relativa ai servizi svolti non può prescindere da quanto indicato nell'Allegato H del DPR 554/99, con la indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio con le specifiche prestazioni svolte.

È utile sottolineare che gli stessi elenchi sono sottoposti ad aggiornamento con cadenza annuale, così come stabilito dalla stessa Circolare Ministeriale sopra richiamata.

Procedura di affidamento

Nel caso in cui le Stazioni Appaltanti dovessero procedere ad assegnare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.000,00 con la procedura prevista dall'art. 57 del Codice – **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, è opportuno richiamare l'iter procedurale a cui queste devono uniformarsi, in coerenza non solo con la Circolare Ministeriale sopra richiamata, ma principalmente con quanto definito dal Tavolo tecnico istituito presso l'Autorità di Vigilanza finalizzato alla predisposizione delle Linee Guida per affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria.

La Stazione appaltante, e per essa il RUP, individuerà soggetti da invitare alla procedura negoziata all'interno della fascia di riferimento parametrata all'importo del servizio da affidare, nonché all'interno delle fasce di importo superiore. Il numero dei soggetti da invitare non dovrà essere comunque inferiore a cinque se sussistono in tali fasce soggetti idonei. Se dovessero sussistere soggetti idonei in numero maggiore di cinque, potranno essere invitati tutti i soggetti iscritti nell'elenco in possesso dei requisiti, oppure, al fine di individuare solo i cinque soggetti da invitare, potrà essere effettuata il sorteggio. Tale ultima operazione dovrà effettuarsi in forma pubblica, con preavviso da inviare a tutti i soggetti interessati, il tutto finalizzato a garantire il **principio di trasparenza** dell'atto amministrativo,

Non potranno essere invitati a partecipare alla procedura negoziata i soggetti ai quali sia stato conferito un incarico nei 12 mesi antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito, al fine di garantire il **principio di rotazione** richiamato nella Circolare n° 2473 del 16.11.2007 emanata dal Ministero delle Infrastrutture. I soggetti così individuati saranno invitati con lettera a partecipare alla procedura negoziata che sarà aggiudicata, secondo le indicazioni del RUP, con il criterio del massimo ribasso sull'importo del servizio o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera stessa.

La lettera di invito, pertanto, dovrà contenere in maniera chiara ed inequivocabile:

- a) La descrizione sintetica dell'intervento da progettare o dirigere;
- b) L'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie (in base all'elencazione di cui all'art. 14 della legge 143/49 – Tariffa Professionale e s.m.) cui si riferisce l'incarico, oppure l'incarico e/o gli incarichi, in base ai quali è stato verificato che esso o essi sono complessivamente di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
- c) L'importo massimo dell'importo del servizio da affidare, specificando che esso è determinato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 – Tariffa Professionale;
- d) Il criterio di aggiudicazione;
- e) Il tempo in cui deve essere svolta la prestazione.

Da quanto sopra sottolineato emerge in maniera inequivocabile che gli "elenchi" predisposti dalle Stazioni Appaltanti sono finalizzati alla sola individuazione dei soggetti da invitare a partecipare alla procedura negoziata e non potranno assolutamente essere utilizzati per individuare soggetti a cui affidare "direttamente" i servizi di architettura e di ingegneria.

In conclusione, si invitano gli Ordini in indirizzo a vigilare affinché sul territorio di propria competenza l'articolazione degli "elenchi" rispetti sempre i suddetti principi di **non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione**.

In tal senso, questo Consiglio Nazionale desidera manifestare la propria disponibilità ad affiancare gli Ordini nella loro azione di tutela degli interessi generali della collettività e per garantire i diritti della categoria.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LL.PP.
E CONCORSI

(Arch. Paolo Pisciotta)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Arch. Luigi M. Mirizzi)

IL PRESIDENTE

(Arch. Massimo Gallione)

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - LORO SEDI

Oggetto: PREMIO DI ARCHITETTURA RAFFAELE SIRICA – SICUREZZA DELL'ABITARE.

(Il bando è riportato a pag. 16 del notiziario, ma anche sul sito dell'ordine: www.architettisalerno.it.)

Con il *Premio di architettura Raffaele Sirica – Sicurezza dell'abitare*, presentato ufficialmente il 24 aprile scorso nell'ambito della Conferenza dei Presidenti degli Ordini degli Architetti italiani a Milano, questo Consiglio intende onorare la memoria del proprio compianto Presidente, ad un anno esatto dalla prematura scomparsa.

Il riferimento all'intera attività professionale e azione politica di Raffaele Sirica non è dato solo dal tema prescelto



della sicurezza ma, più ancora, dalla scelta del concorso di architettura, quale migliore strumento a garanzia di trasparenza e di qualità architettonica.

L'iniziativa, che si svolge sotto l'alto patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la partnership della Società Saint-Gobain Weber, è rivolta ai centoquarantamila architetti iscritti ai relativi Albi degli Ordini italiani nonché, attraverso la partecipazione in gruppo, ad altre professioni tecniche.

Nell'allegare alla presente il relativo bando adottato, si ritiene opportuno evidenziare in particolare:

- l'articolazione della procedura in due sezioni (**Progetti realizzati e Nuovi progetti di idee**), entrambe suddivise nelle due categorie per *Recupero di edifici esistenti* e per *Nuove costruzioni*;
- la consegna degli elaborati, che potrà avvenire esclusivamente per via telematica nel periodo **dal 12 al 22 luglio 2010**.

Auspiciando che l'iniziativa possa incontrare il consenso di codesti Ordini, invitandoli a voler offrire la massima visibilità e diffusione della stessa, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
(Arch. Domenico Podestà)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Arch. Luigi M. Mirizzi) IL PRESIDENTE (Arch. Massimo Gallione)

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ROMA

e p.c. A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - LORO SEDI

Oggetto: CONCORSI DI IDEE E DI PROGETTAZIONE. RICHIESTA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.

In base al rapporto di collaborazione istituzionale instaurato con il protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto con codesta Autorità, questo Consiglio Nazionale ritiene ormai improrogabile, per la dimensione assunta dal fenomeno, segnalare la pratica ormai diffusa presso le stazioni appaltanti italiane di indire concorsi di *progettazione*, o addirittura di *idee*, la cui aggiudicazione non si incentra sulla sola valutazione delle proposte ideative, ma anche su aspetti di tipo quantitativo estranei al progetto, quali le offerte economica e temporale.

Non serve certo rammentare a codesta Autorità l'anomalia procedurale insita in una simile impostazione, che travisa e distorce l'essenza stessa dello strumento del concorso nell'ambito dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, così come il carattere prettamente qualitativo, riferito al solo progetto, dei criteri di valutazione di cui può disporre la commissione giudicatrice di un concorso.

Tuttavia, alla luce del tenore negativo dei riscontri for-

niti da molte stazioni appaltanti ai numerosi interventi diretti effettuati su tale problematica da questo Consiglio Nazionale, si desidera porre in risalto le disposizioni della normativa vigente in materia che, a nostro parere, avvalorano in modo evidente la posizione da noi assunta e invitare codesta Autorità a risolvere ogni supposta perplessità con l'espressione del proprio autorevole parere. Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, all'art. 3, definisce i concorsi di progettazione *"procedure intese a fornire alla stazione appaltante (...), un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara (...)"*.

Già nella fase relativa alla definizione delle diverse procedure, pertanto, il legislatore sembra aver voluto specificare che l'oggetto della gara su cui si basa un concorso è rappresentato esclusivamente dal progetto.

Il comma 3 dell'art. 99 recita: *"nel concorso di progettazione (...) sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, (...)"*. In questo caso, il termine "esclusivamente" va interpretato non solo come barriera posta a richieste progettuali di livello più approfondito rispetto a quello di un progetto preliminare, ma anche come chiarimento sulla natura unicamente progettuale degli elaborati richiedibili ai concorrenti da parte delle stazioni appaltanti.

Anche il primo comma dell'art. 107, nell'affermare che *"La commissione giudicatrice (...) esamina i piani e i progetti presentati dai candidati (...)"*, non lascia trapelare alcun elemento da cui possa discendere anche una valutazione di elaborati diversi, quali l'offerta sugli onorari legati al relativo incarico o dei tempi di svolgimento dello stesso. Identiche riflessioni scaturiscono dall'esame del DPR 554/1999, per la parte tutt'ora in vigore, e ancor più dell'emanando Regolamento del D.Lgs. 163/2006. In particolare nei relativi allegati dedicati ai criteri di valutazione nei concorsi di progettazione, mentre l'allegato C del vecchio Regolamento sembra porre maggiore risalto alla presenza anche di un criterio di tipo *quantitativo*, pur se comunque legato esclusivamente al progetto, l'allegato I del nuovo Regolamento, nel citare i vari elementi qualitativi, riporta l'unico elemento quantitativo riferendolo alla sola fattibilità economica della proposta progettuale: *"(...) le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime parametriche (...)"*.

Da tutto ciò emerge con chiarezza come il concorso di progettazione sia una procedura nella quale vengono richiesti ai concorrenti – e valutati dalla commissione giudicatrice – elaborati esclusivamente di tipo progettuale. Ciò posto, occorre ora prendere in considerazione il quinto comma dell'art. 99 (e analogamente il sesto comma dell'art. 108 e il primo comma dell'art. 109). In esso, il legislatore pone l'attenzione sulla necessità, qualora il concorso sia finalizzato, come auspicabile, all'affidamento del successivo incarico al vincitore, di riportare già nel

bando sia i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico che il relativo corrispettivo. L'introduzione di tali elementi all'interno del bando, porta molte stazioni appaltanti a ritenere giustificato e legittimo, da un lato, trasformare i requisiti necessari per lo svolgimento del successivo incarico in requisiti obbligatori per la stessa partecipazione al concorso, dall'altro, richiedere ai concorrenti un'offerta circa i corrispettivi relativi al successivo incarico, non tralasciando l'occasione, come dimostrano i molti casi esaminati, di includere tale elemento tra i criteri di giudizio a disposizione della commissione giudicatrice. La necessità di introdurre i requisiti e i corrispettivi per il successivo incarico nel bando del concorso, non viene quindi interpretata come rafforzamento dei principi di trasparenza e non discriminazione, a garanzia soprattutto dei concorrenti, ma utilizzata per generare confusione e realizzare commistioni tra ben distinte procedure, quali sono la procedura concorsuale e la successiva procedura negoziata, a trattativa privata, tra la stazione appaltante e il solo vincitore del concorso stesso. A nulla vale, sempre a nostro avviso, il fatto che il peso ponderale dei criteri di valutazione non legati al progetto, rappresenti quasi sempre una percentuale inferiore rispetto alla valenza data ai criteri di tipo qualitativo. Tale aspetto, evidenziato da molte stazioni appaltanti nelle loro risposte, può infatti solo mitigare l'anomalia procedurale posta in essere, ma certamente non restituisce coerenza e piena legittimità all'impostazione della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo, anche al fine di poter meglio esplicitare la portata di tale problematica e la diffusione numerica di tale prassi, si ritiene utile riportare alcune delle procedure concorsuali più recenti, quali: **Regione Marche** – Realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel Comune di Fermo in località San Claudio di Campiglione; **Provincia di Gorizia** – Realizzazione di un museo all'aperto sul Carso Goriziano: CARSO 2014+; **Comune di Barletta** – Sistemazione dell'asse attrezzato pedonale definitivo nella seconda variante del piano di zona; **Comune di Cava de' Tirreni** – Riqualficazione dell'area di copertura del sottovia veicolare e di corso Principe Amedeo; **Comune di Villamar** – Progetto di salvaguardia della necropoli punica in area urbana; **Istituto Nazionale di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico** – Nuova residenza sanitaria ad Appignano (MC). Per tali procedure, delle quali si allega la relativa documentazione, il sollecito e autorevole intervento di codesta Autorità di Vigilanza consentirebbe ancora di pervenire a una revisione dei relativi bandi adottati, riportando le stesse in linea con i principi sanciti dal Codice dei Contratti pubblici e dalla Direttiva UE 18/2004. Si ringrazia fin d'ora per l'attenzione e, in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LL.PP.
E CONCORSI
(Arch. Paolo Pisciotta)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Arch. Luigi M. Mirizzi) IL PRESIDENTE (Arch. Massimo Gallione)

Dagli Enti

Dall'AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI.

■ **OGGETTO** – Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno – *"Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura in relazione ai lavori di riqualificazione e recupero funzionale del Palazzo Peloso Cepolla"* – S.A. Comune di Albenga.

In relazione all'istanza di parere di cui in oggetto, presentata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno ed acquisita al protocollo dell'Autorità in data 30 novembre 2009 (ns. prot. n. 69605/09/SS.BG./PREC), attesa la valenza generale della problematica sottoposta, attinente alla corretta applicazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali, si comunica che la stessa sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività di regolazione di questa Autorità ai fini della eventuale adozione di Linee Guida per l'affidamento dei servizi d'ingegneria e di architettura.

In base a quanto premesso, si ritiene di non doversi procedere ai sensi dell'art. 6 comma 7, lett. n) del D.Lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE
(Maia Pia Tosti)

■ **OGGETTO** – Istanza di parere, per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno – *"Affidamento di incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici"* – S.A. Comune di Castelcivita.

In relazione all'istanza di parere di cui in oggetto, presentata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno ed acquisita al protocollo dell'Autorità in data 30 novembre 2009 (ns. prot. n. 69604/09/S.S.GG./PREC), attesa la valenza generale delle problematiche sottoposte, attinenti alla corretta quantificazione dei compensi professionali e alla previsione di requisiti di partecipazione ritenuti restrittivi della concorrenza, si comunica che la stessa sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività di regolazione di questa Autorità ai fini della eventuale adozione di Linee Guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.



In base a quanto premesso, si ritiene di non doversi procedere ai sensi dell'art. 6 comma 7, lett. n) del D.Lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE

(Maia Pia Tosti)

■ **OGGETTO** - Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata Dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno - "Concorso di idee - Progetto per la valorizzazione ambientale ed il miglioramento della fruizione turistico-ricreativa dell'area circostante l'Abbazia di S. Maria a Tubenna nel Comune di Castiglione dei Genovesi" - S.A. Comune di Castiglione dei Genovesi.

In relazione all'istanza di parere indicata in oggetto, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 30 novembre 2009 (ns. prot. n. 69603/09/SS.GG./PREC), si comunica che l'istanza medesima è da ritenersi non ammissibile non sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006. Preso atto che, la Stazione Appaltante ha disposto l'annullamento della procedura di gara in oggetto con Determinazione del Responsabile del Servizio n.283 del 03 dicembre 2009, come comunicatoci dalla stessa Amministrazione con nota via fax acquisita al Protocollo dell'Autorità in data 22 aprile 2010 (ns. prot. n. 25636/10/SS.GG./PREC), si comunica che la pratica di cui alla citata istanza viene archiviata per sopravvenuta carenza d'interesse.

IL DIRIGENTE

(Maia Pia Tosti)

Dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO

■ **OGGETTO** - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Autorizzazione paesaggistica ex art. 146.

Il 1° gennaio 2010 si è concluso il regime transitorio definito dall'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004 (di seguito "Codice"). Conseguentemente, da tale data, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati dall'art. 146 dello stesso Codice. La nuova procedura - sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedentemente in vigore - ha determinato, nei primi mesi di applicazione, alcune difficoltà interpretative e la conseguente formulazione di quesiti, da parte di amministrazioni comunali e liberi professio-

nisti. La competente Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha già diramato la circolare esplicativa n. DGPBAACSO4/ 34.01.04/2089 del 22 gennaio 2010', cui si rinvia per la più generale trattazione dell'argomento. Con la presente, si forniscono ulteriori chiarimenti, predisposti per lo specifico della normativa della Campania -selezionati in base ai quesiti più frequentemente sottoposti a questo Ufficio.

Vincoli paesaggistici - natura e origini

La tutela del paesaggio è fondata su un sistema di vincoli con finalità conservative. I beni riconosciuti meritevoli di tutela - con specifici provvedimenti amministrativi o direttamente dalla legge - sono assoggettati ad un particolare regime volto ad evitarne il degrado e la perdita delle qualità paesistico-ambientali, ovvero a promuoverne la riqualificazione. Il "vincolo" agisce, dunque, come limite al diritto di proprietà e si pone istituzionalmente come "ostacolo" alle negative modificazioni dei beni protetti. Nelle aree tutelate, le ipotesi di trasformazione del territorio non sono dunque soggette esclusivamente a valutazioni di tipo quantitativo - come accade normalmente per l'edilizia - ma anche, e soprattutto, ad apprezzamenti di natura qualitativa: dovrebbero cioè potersi consentire soltanto gli interventi che si inseriscano armoniosamente nel paesaggio, senza turbarne gli aspetti oggetto di tutela. L'ad. 136 del "Codice" elenca i beni che - a seguito di specifici provvedimenti (dichiarazioni di interesse pubblico) di competenza della Regione Campania e/o del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero nell'ambito della redazione dei piani paesaggistici - possono essere sottoposti a tutela:

- a) - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
- b) - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) - le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'art. 142, di contro, sottopone a tutela "per legge", le seguenti aree²:

- a) - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) - le montagne per la parte eccedente 1 600 metri sul

livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) - i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) - i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. come definiti dall'articolo 2. commi 2 e 6. del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

j) - i vulcani;

k) - le zone di interesse archeologico.

Autorizzazione paesaggistica – natura e contenuti

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi (ma anche per le opere interrato, le installazioni provvisorie, gli stabilimenti balneari, le attrezzature degli spettacoli viaggiatori, ecc.) è necessario acquisire la specifica autorizzazione prevista dall'art. 146, comma 2, che viene rilasciata qualora si accerti la compatibilità delle opere previste con la conservazione dei valori paesistici del bene vincolato. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, per opere già eseguite (a meno - ai sensi degli artt. 167 e 181 - di quelle minori, non comportanti incrementi di superficie e di volume), costituisce presupposto dei titoli edilizi ed ha validità quinquennale. Fanno eccezione le opere pubbliche e quelle di pubblica utilità, per le quali - per effetto del D.P.R. 237/2001, ad. 46, comma 2 - *"qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi"*.

Interventi non soggetti ad autorizzazione

L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta (ad. 149 del D.Lgs 42/2004) per gli interventi manutentivi (*manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo*) che non alterino l'aspetto dei fabbricati legittimamente esistenti, né per le opere inerenti l'attività agro-silvo-pastorale (escluse le costruzioni e le trasformazioni dei suoli che modifichino l'assetto idrogeologico), né, infine, per le opere di gestione del patrimonio boschivo, autorizzate in base alla normativa vigente in materia.

Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

L'amministrazione competente alla *"funzione autorizzatoria in materia di paesaggi"* è la Regione (art. 146, comma 5). Essa può tuttavia, delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisti-

co-edilizia (ad. 146, comma 6). La regione Campania ha recentemente confermato, alla maggioranza dei comuni - sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte in ordine al possesso dei requisiti di legge - la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (nota prot. n. 42154 del 19.01.2010 e segg.). È, dunque, ai comuni - per i quali sia stata disposta tale esplicita conferma di delega - che vanno inoltrate le istanze volte ad ottenere le autorizzazioni paesaggistiche. Essi dovranno provvedere con le modalità indicate nei punti seguenti.

Documentazione da allegare all'istanza

La "relazione paesaggistica"

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, sono stati puntualmente elencati gli elaborati, necessari al rilascio delle autorizzazioni, che compongono la cosiddetta "relazione paesaggistica".

Rispetto alla documentazione che normalmente deve essere presentata per qualsiasi opera edile e/o di trasformazione dello stato dei luoghi, la relazione paesaggistica contempla elaborati specifici, tali da rendere esplicite le ragioni delle scelte progettuali e prefigurare gli effetti che l'intervento determinerà sul territorio. Particolare importanza assumono, a tale riguardo, i rendering ed i fotoinserimenti (simulazioni computerizzate). Gli elaborati che compongono la "relazione paesaggistica" sono qualificati, dal D.P.C.M. 12.12.2005, *"base di riferimento essenziale"* per le valutazioni inerenti la compatibilità degli interventi con il paesaggio. L'autorizzazione non potrà, dunque, essere rilasciata se le documentazioni prodotte fossero carenti o inadeguate, rispetto alle tassative indicazioni del D.P.C.M. 12.12.2005.

La "relazione paesaggistica semplificata"

A seguito di specifico accordo intervenuto tra la Regione Campania ed il Ministero per i beni e le attività culturali, è possibile, per una serie di opere minori, produrre una documentazione "semplificata". Le modalità di presentazione e l'elenco delle opere che possono avvalersi di tale semplificazione sono riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 5 giugno 2009, pubblicata nel B.U.R.C. n. 39 del 22 giugno 2009.

Autorizzazione paesaggistica – modalità di rilascio

L'autorizzazione paesaggistica è il risultato di un procedimento complesso, che vede la successione di adempimenti - di competenza del comune e della Soprintendenza - puntualmente descritti dall'ad. 146 del D.Lgs 42/2004 e sintetizzati nello schema allegato.

Adempimenti dei Comuni

Il comune è chiamato a svolgere precise e non eludibili attività, di carattere informativo, istruttorio, consultivo e certificativo, che costituiscono l'essenziale presupposto del parere di merito del Soprintendente³.

Tale adempimenti comprendono:

- la comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento (con modalità che consentano di accertarne l'effettiva ricezione) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

- la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d);
 - la verifica della completezza della documentazione di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 e l'eventuale richiesta di integrazioni;
 - gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e/o nei piani paesaggistici;
 - la predisposizione, a cura del responsabile del procedimento, di una relazione tecnica illustrativa (ad. 146, comma 7), che:
 - descriva l'intervento proposto e ne accerti la coerenza con le finalità conservative del vincolo. con i principi ed i criteri di tutela contenuti nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, nonché la conformità alle norme ed alle prescrizioni impartite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ovvero di pianificazione urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica;
 - attesti il possesso - da parte dell'interessato - del titolo a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, nonché la liceità di eventuali preesistenze. quale requisito essenziale perché vengano assentite ulteriori trasformazioni;
 - l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, ovvero dell'Organo Collegiale di consulenza nella materia paesaggistico-ambientale (ex art. 148 del Codice, L.R. 10/1982 e artt. 41 e 49, L.R. 16/2004) la trasmissione dell'intera documentazione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di sua competenza.
- Successivamente - a seguito del parere della Soprintendenza ed in conformità ad esso - è compito del comune:
- assumere, entro venti giorni, il provvedimento definitivo, rilasciando - ovvero denegando, previa comunicazione di "motivi ostativi" ex ad. 10bis della legge 2431/1990 - l'autorizzazione;
 - trasmettere copia dell'autorizzazione alla Soprintendenza, nonché, corredandola del parere da questa reso, "agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo".

L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni. Il Comune dovrà, inoltre, istituire "un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto"; copia dell'elenco dovrà essere trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Adempimenti della Soprintendenza

Il Soprintendente - ovvero il suo delegato - esprime il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione inviata dal comune. Il parere, previsto dal comma 5 dell'articolo 146, concerne anche il merito delle previste trasformazioni del territorio - deve essere richiesto obbligatoriamente - ed ha natura vincolante. Sembra

opportuno evidenziare che la completezza delle istanze di autorizzazione paesaggistica e la rispondenza delle relative rappresentazioni progettuali agli standard definiti dal D.P.C.M. 12.12.2005 deve - per chiare disposizioni normative (cfr. art. 146, comma 7) - essere garantita dai comuni, cui compete l'istruttoria delle istanze medesime e la facoltà/l'obbligo di richiedere le necessarie integrazioni all'interessato.

Tale attività non può - per evidenti motivi di competenza - essere surrogata dalla Soprintendenza che, pertanto, non chiederà integrazioni documentali; conseguentemente, le richieste corredate da documentazione incompleta - così come quelle prive della "relazione tecnico illustrativa" e del parere dell'organo di consulenza in materia paesaggistica - non saranno favorevolmente esaminabili e di tanto si darà comunicazione al comune richiedente entro il termine di 45 gg. fissato dal Codice per il rilascio del parere di merito. Eventuali reiterate inadempienze nelle attività concernenti l'istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica saranno segnalate alla Regione Campania, quale ente delegante, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

Superamento dei termini

Il superamento del termine da parte del comune consente all'interessato di richiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in via surrogatoria, alla Regione Campania (art. 146, comma 10) che dovrà provvedere, "anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente". Viceversa, ove sia la Soprintendenza a non esprimere il proprio parere nel termine assegnato (45 gg. dalla ricezione degli atti da parte del comune), il comune "può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, il comune provvede sulla domanda di autorizzazione".

Condono edilizio

Non fanno eccezione a tale procedura le autorizzazioni necessarie - ex art. 32, legge 47/1985 e segg. - al conseguimento del cosiddetto "condono edilizio".

Autorizzazione paesaggistica e conferenza di servizi

La conferenza di servizi, così come definita dagli artt. 14 e segg. della legge 241/1990, costituisce un istituto di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi; *il provvedimento finale - conforme alla determinazione conclusiva dell'amministrazione procedente - sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione. concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.*

È dunque evidente che la stessa autorizzazione paesag-

gistica – definita dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 - può formarsi nell'ambito e per effetto di una conferenza di servizi cui sono invitate a partecipare le amministrazioni competenti al suo rilascio in via ordinaria. Deve, però evidenziarsi che l'art. 146, comma 7, pone a carico della Regione e, per essa, dei comuni delegati, l'onere di espletare le attività istruttorie di cui allo specifico punto precedente, che costituiscono l'ineludibile presupposto perché questo Ufficio possa esprimere il proprio parere di merito. Tali attività sono propedeutiche alla conferenza di servizi (da chiunque indetta) e non possono ritenersi assorbite da essa, anche perché, tra l'altro, suscettibili di determinare la produzione di documentazioni integrative

e/o diverse rispetto a quanto originariamente prodotto dall'interessato.

**IL COORDINATORE
DEL SETTORE PAESAGGIO**
(Arch. Fausto Martino)

IL SOPRINTENDENTE
(Giuseppe Zampino)

² Con le esclusioni di cui all'art. 142, commi 2 e 3, fatti salvi i vincoli paesaggistici derivanti dall'esistenza di parchi e riserve.

³ Il parere della Soprintendenza, nelle more "dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici", ha natura vincolante.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – DIAGRAMMA DI FLUSSO

L'interessato presenta la richiesta di autorizzazione paesaggistica al comune, corredandola di tutti gli elaborati prescritti dal D.P.C.M. 12.12.2005, nonché di quelli attestanti la liceità di eventuali preesistenze e del titolo di proprietà.

Il comune:

- informa l'interessato dell'avvio del procedimento;
- istruisce la pratica e richiede eventuali integrazioni;
- acquisisce il parere della commissione per il paesaggio;
- inoltra la domanda e la documentazione acquisita alla Soprintendenza, corredate da una relazione tecnica illustrativa.

Max 40 gg., al netto dei tempi di acquisizione delle integrazioni.

Il soprintendente:

verifica la conformità della proposta al piano paesistico o alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di vincolo e:
Max 45 gg.

ESPRIME PARERE CONTRARIO

Il comune, entro 20 giorni, inoltra all'interessato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il comune rilascia, entro 20 giorni, l'autorizzazione paesaggistica.

Tempo totale: 105 giorni*

NON SI ESPRIME NEI 45 GIORNI

Il comune può convocare una conferenza di servizi che si pronuncia entro 15 gg. (la soprintendenza può partecipare o inviare un parere scritto); in ogni caso, il comune conclude il procedimento entro 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione degli atti da parte del Soprintendente.

Tempo totale: 100 giorni*

IL COMUNE SI ESPRIME NEL TERMINE DI 20 GIORNI

Se il comune non si esprime nel termine di 20 gg. dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'interessato può richiedere la pronuncia, in via sostitutiva, della regione, che provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tempo totale: 165 giorni*

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DIVENTA EFFICACE DECORSI 30 GIORNI DAL SUO RILASCIO

* Il totale rappresenta la somma dei termini assegnati ai sub procedimenti di ciascun ente, ma non comprende i tempi di trasmissione degli atti

Bandi

PREMIO DI ARCHITETTURA RAFFAELE SIRICA SICUREZZA DELL'ABITARE

IL BANDO

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in questa fase storica dello sviluppo del Paese, ritiene prioritario sviluppare i fondamentali concetti tecnico-architettonici legati al principio della "Sicurezza dell'Abitare", inteso non solo come diritto dei cittadini derivante dalla Costituzione, ma anche come comparto di riforme utili sia allo sviluppo economico, sia alla soluzione di decennali problematiche irrisolte nel settore edilizio-urbanistico.

In sintesi, tali problematiche possono essere così riassunte:

- Sicurezza Antisismica dei Fabbricati: oltre il 90 % dei fabbricati residenziali oggi esistenti è sito in località a diverso rischio sismico e la gran parte di questi è inadeguata strutturalmente a contenere tale tipo di rischio; questo aspetto è relativo sia agli edifici nei centri storici che in quelli delle periferie;

- Contenimento del Rischio Idrogeologico: oltre il 45 % dei fabbricati residenziali costruiti dal dopoguerra è sito in località a diverso rischio idrogeologico molto spesso a causa di piani urbanistici inadeguati o connesso ad un eccesso di abusivismo diretto o indotto;

- Risparmio Energetico dei fabbricati: oltre il 90 % dei fabbricati residenziali attualmente è del tutto o in parte inadeguato al minimo fattore di contenimento dei consumi energetici previsto dalla UE;

- Sostenibilità degli interventi sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista dell'uso dei materiali eco-compatibili e riciclabili. L'avvio di una politica di riforme adeguate a queste necessità porterebbe particolare giovamento non solo alla soluzione di una pesante crisi economica e industriale, ma, affrontando tematiche di rilevante interesse pubblico, contribuirebbe notevolmente sia allo sviluppo della ricerca che ad una necessaria implementazione della formazione professionale ad oggi non del tutto adeguata. Storicamente anche l'industria delle costruzioni si è limitata nel tempo a proporre soluzioni monoculturali legate ad un uso intensivo di prodotti dipendenti dal C.A. e dal laterizio leggero, trovandosi attualmente impreparata ad affrontare, non solo livelli di concorrenza europea, ma la contingenza di un mercato interno che deve trovare necessarie alternative di innovazione del settore. Scopo del presente Premio è quindi quello di proporre agli architetti italiani un primo livello di ricerca pratico-progettuale che stimoli la categoria ad affrontare con modalità tecnico-qualitative innovative le contingenze prima elencate. Nelle proposte progettuali da presentare, rivolte al settore residenziale pubblico e privato, dovranno declinarsi tutti questi principi, sia nella fase ideativa-progettuale che in quella di una possibile realizzazione, e interessando tanto gli interventi di re-

stauro - ristrutturazione - recupero che quelli di nuova progettazione. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, bandisce pertanto la prima edizione del Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE, allo scopo di approfondire la ricerca nelle tematiche precedentemente elencate, sensibilizzando gli iscritti e il mondo dei professionisti. Raffaele Sirica, Presidente del CNAPPC dal 1998 al 2009, aveva impostato gran parte della propria attività di politica professionale sulla soluzione delle problematiche qui elencate.

Art. 2 - Tema

Il Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE rivolge la sua prima edizione all'ambito dell'architettura residenziale, sia pubblica che privata, sul territorio dello Stato italiano. Costituisce pertanto motivo di esclusione la presentazione di progetti che affrontino il tema della sicurezza in riferimento ad ambiti architettonici diversi da quello prevalentemente residenziale.

Art. 3 - Ente banditore, patrocinio e partnership

Il Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE è indetto dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito CNAPPC) con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e la partnership della Società Saint-Gobain Weber S.p.a.

La segreteria del Premio è istituita presso la sede del CNAPPC:

Indirizzo: Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 Roma.

N. fax: 066879520

e-mail: premiosirica@archiworld.it.

Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Sig. Raffaele Greco, dipendente del CNAPPC. E' previsto inoltre un soggetto terzo a garanzia della procedura. L'iniziativa viene pubblicata sul sito internet ufficiale del Premio www.premiosirica.it e sul sito ufficiale del CNAPPC www.archiworld.it.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del Premio

La prima edizione del Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE viene articolata in due distinte sezioni, ognuna divisa a sua volta in due categorie:

Sezione A - PROGETTI REALIZZATI

Categoria 1 - Recupero di edifici esistenti

Categoria 2 - Nuove costruzioni

Sezione B - NUOVI PROGETTI DI IDEE

Categoria 1 - Recupero di edifici esistenti

Categoria 2 - Nuove costruzioni

Ai fini della presente iniziativa, possono intendersi "progetti realizzati", oltre ai progetti di opere realizzate dal 1° gennaio 2000 a oggi, anche i progetti attualmente in fase almeno di cantierizzazione e inizio dei lavori.

Per "nuovi progetti di idee" si intendono invece i progetti ideati e prodotti esclusivamente ai fini della partecipazione al presente Premio, dei quali, pertanto, non possa rinvenirsi, a qualsiasi titolo, alcuna precedente esternazione

e manifestazione pubblica. La partecipazione a qualsiasi sezione e categoria del Premio dovrà avvenire in forma anonima, secondo le modalità descritte all'art. 8.

Art. 5 - Condizioni di partecipazione

Il Premio è aperto alla partecipazione di coloro che, alla data del 12 luglio 2010, risultino iscritti nella Sezione A, Settore Architettura, di uno degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dello Stato italiano. La partecipazione può avvenire sia singolarmente che attraverso la costituzione di un gruppo formato da persone fisiche e/o giuridiche (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria). Per la partecipazione in gruppo è comunque richiesta l'indicazione di un capogruppo, avente le caratteristiche di cui al primo capoverso del presente articolo, unico interlocutore riconosciuto nei confronti dell'Ente banditore. Per la partecipazione in gruppo, con esclusione del ruolo di capogruppo e nell'ambito delle rispettive competenze, è ammessa la partecipazione anche agli iscritti negli altri Settori della Sezione A dell'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché agli ingegneri civili ambientali e ai geologi regolarmente iscritti nei rispettivi Albi professionali. Per quanto riguarda la partecipazione in gruppo relativamente alla Sezione A del presente Premio, l'architetto che intende partecipare deve assumere comunque la funzione di capogruppo, anche se non rivestiva tale ruolo nell'ambito del gruppo autore del progetto realizzato, sempre che, ovviamente, risultasse tra gli autori firmatari dello stesso; di tale eventualità dovrà essere data informazione nell'apposito modulo elettronico per l'iscrizione di cui al successivo art. 8. I concorrenti, siano essi singoli o in gruppo, possono avvalersi di esperti di materie inerenti l'oggetto del premio in qualità di collaboratori o consulenti, in tal caso anche non iscritti ad un Ordine o Collegio professionale. È ammessa la partecipazione con un solo progetto e, di conseguenza, è ammessa la partecipazione ad un'unica Sezione e ad un'unica Categoria. In tal senso i partecipanti, siano essi singoli, componenti di un gruppo o collaboratori o consulenti, non possono concorrere nell'ambito di più progetti, anche se riferiti a diverse Sezioni o Categorie del Premio. La mancata osservanza di tale prescrizione comporta l'esclusione automatica di tutti i progetti coinvolti.

Art. 6 - Motivi di esclusione, incompatibilità alla partecipazione e conflitti di interesse

Ai fini del Premio costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza di quanto previsto nel presente bando. Non possono partecipare, per motivi di incompatibilità o per ragioni di conflitto di interesse:

- i componenti della Commissione Giudicatrice e dell'Ente banditore, i loro coniugi, i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso, i loro datori di lavoro e i loro dipendenti o collaboratori con rapporto continuativo e notorio;
- tutti coloro che sono stati coinvolti a qualsiasi titolo nella preparazione e nell'organizzazione del Premio di Architettura "Raffaele Sirica"- Sicurezza dell'Abitare.

Articolo 7 – Quesiti

Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo riportato al precedente art. 3. Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, provvederà a raccogliere i principali quesiti pervenuti e a pubblicarli, con le relative risposte, sul sito internet del Premio. Tale pubblicazione avverrà entro il 14 giugno 2010. Potranno essere presi in considerazione, pertanto, solo i quesiti pervenuti entro il 30 maggio 2010.

Art. 8 - Modalità di partecipazione

La partecipazione avviene mediante la compilazione dell'apposito modulo elettronico, attivo tra il 12 luglio 2010 e le ore 18:00 (ora di Roma, GMT +2) del 22 luglio 2010, sul sito internet www.premiosirica.it.

Con tale modulo il concorrente indica i propri dati personali e degli eventuali collaboratori e/o consulenti e, in caso di partecipazione in gruppo, degli altri componenti. Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura di iscrizione, invia una nota di avvenuta ricezione dei dati trasmessi e rende quindi disponibile la procedura per l'invio dell'unico elaborato grafico (in formato Adobe Acrobat PDF) richiesto per la partecipazione, composto in base alle indicazioni di cui al successivo art. 9.

Non sono previste e ammesse forme di partecipazione al Premio con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo. L'elaborato progettuale dovrà, a pena di automatica esclusione, essere assolutamente anonimo in ogni sua parte, sia palese che occulta, e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di dettaglio relative al suo formato e alla sua dimensione. Ad ogni elaborato progettuale il sistema telematico assegnerà un codice alfanumerico di riconoscimento univoco e casuale, che costituirà la denominazione ufficiale dell'elaborato stesso nel corso del lavoro della Commissione giudicatrice.

Un *soggetto terzo*, appositamente nominato dall'Ente banditore, avrà il compito di attuare tutte le procedure tese al mantenimento dell'anonimato delle proposte progettuali dei concorrenti, custodendo fino al termine dei lavori della Commissione giudicatrice l'inviolabilità del database contenente la corrispondenza tra i concorrenti e i codici alfanumerici di riconoscimento assegnati ai relativi elaborati. In considerazione del congruo arco temporale, indicato al primo comma del presente articolo, reso disponibile per l'attivazione della suddetta procedura e dell'adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il CNAPPC declina ogni responsabilità per il mancato accesso al sistema telematico e/o per la mancata attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà dell'Ente banditore, quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al sistema derivanti dall'uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo inappropriato,

congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema telematico del Premio, ecc.

Al fine di ridurre la possibilità di congestione del sistema i partecipanti sono comunque invitati ad anticipare quanto più possibile l'attivazione della procedura di iscrizione e trasmissione dell'elaborato, pur sempre nell'ambito della finestra temporale messa a disposizione. In caso di temporanea interruzione del sistema, per cause di forza maggiore, i termini di scadenza, ad insindacabile giudizio del CNAPPC, potranno essere prorogati, con contestuale relativo avviso sulle pagine del sito, per un tempo pari al doppio del periodo della mancata accessibilità al sistema, e comunque per un minimo di 6 ore.

Articolo 9 – Elaborati richiesti

Gli elaborati, da inserire nell'unico file formato PDF, sono i seguenti:

- n. 2 pagine in formato UNI A3, orientato in senso orizzontale, contenente planimetrie, alzati e sezioni del progetto presentato;
- n. 2 pagine in formato UNI A3, orientato in senso orizzontale, contenente fotografie e rendering dell'opera nel caso di progetti realizzati oppure rappresentazioni tridimensionali (rendering, illustrazioni, ecc) in caso di nuovi progetti di idee;
- fino a n. 4 pagine in formato UNI A4, orientate in senso verticale, contenenti la relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto e una indicazione attendibile dei costi parametrici di realizzazione. Gli elaborati presentati dovranno corrispondere al livello di dettaglio previsto almeno per un progetto di massima. I suddetti elaborati dovranno rispettare lo schema grafico allegato (Allegato "A"), in cui sono indicati i margini da mantenere liberi da qualunque contenuto, gli spazi per l'indicazione del titolo dell'opera proposta e per la sezione e categoria a cui si partecipa, i caratteri (font) da utilizzare per la parti testuali. Tutti i suddetti elaborati dovranno essere prodotti e riuniti in un unico documento in formato PDF, secondo le istruzioni di cui all'Allegato "B".

Art. 10 – Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è così composta:

1. Massimo Gallione, Presidente del CNAPPC, o suo delegato, con funzioni di Presidente.
2. Roberto Cecchi, Segretario generale del MIBAC.
3. Claudio Claudi de Saint Mihiel, Preside della Facoltà di architettura dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli.
4. Edoardo Cosenza, Preside della Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli.
5. Bernardo De Bernardinis, Vice capo Dipartimento Protezione civile.

Nell'eventualità si rendesse necessaria, per cause di forza maggiore, la presenza di uno o più supplenti, provvederà l'Ente banditore alla relativa designazione.

Art. 11 – Lavori della Commissione giudicatrice e criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice ha il compito di individuare, in base ai criteri stabiliti nel presente articolo, un primo e

un secondo classificato per ciascuna Sezione e Categoria del Premio. La stessa Commissione potrà inoltre individuare, a proprio giudizio, fino a tre menzioni d'onore per ogni Categoria. Ad essa spetta l'assunzione insindacabile di ogni decisione circa eventuali esclusioni per i motivi di cui al precedente art. 6. Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza della totalità dei propri componenti. Le decisioni della Giuria vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno indicativamente nel mese di settembre 2010. In ogni caso, entro il successivo mese di ottobre 2010 dovranno essere pubblicati gli esiti del Premio sul sito internet www.premiosirica.it e inviata apposita comunicazione ai vincitori via posta elettronica. In coerenza con il tema e le finalità del Premio, come enunciati ai precedenti articoli 1 e 2, i criteri di valutazione e i relativi punteggi, espressi in centesimi da parte di ciascuno dei cinque giurati, sono i seguenti:

CRITERIO	PUNTEGGIO
1) Qualità architettonica dell'idea progettuale	Fino a 25
2) Qualità della proposta tecnica-antisismica	Fino a 30
3) Innovazione delle proposte tecniche antisismiche e del risparmio energetico	Fino a 20
4) Realizzabilità dell'intervento anche tramite valutazioni economiche parametriche	Fino a 15
5) Chiarezza dell'esposizione grafica e analitica	Fino a 10
Punteggio attribuibile a ogni concorrente	Max 100

Verranno esclusi dalla graduatoria quei progetti che non abbiano conseguito almeno n. 1 punto per ciascuno dei criteri prima elencati.

Art. 12 - Premi e riconoscimenti

Il Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE prevede un montepremi complessivo pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila).

Per ciascuna categoria saranno infatti assegnati:

- un primo premio pari a € 5.000,00 (euro cinquemila)
- un secondo premio pari a € 1.000,00 (euro mille)
- fino a n. 3 menzioni d'onore

Non è prevista l'assegnazione di premi in ex-aequo.

I premi saranno consegnati direttamente in occasione della cerimonia di premiazione di cui al successivo art. 13. In caso contrario saranno comunque liquidati, attraverso assegno circolare inviato tramite raccomandata o bonifico bancario, non oltre il mese di novembre 2010.

Art. 13 - Esiti finali

Il Premio si concluderà con la pubblicazione dei risultati e di tutti i progetti partecipanti sul sito internet www.premiosirica.it. Il CNAPPC si riserva di organizzare altresì una cerimonia di premiazione e l'allestimento di una even-

tuale mostra. Di tale evento sarà data tempestiva notizia ai partecipanti e comunicazione scritta ai premiati attraverso lo stesso sito internet del Premio. La partecipazione al Premio di Architettura Raffaele Sirica - SICUREZZA DELL'ABITARE, implica automaticamente l'autorizzazione da parte dei concorrenti a favore dell'Ente banditore di pubblicare, esporre e utilizzare i progetti presentati per tutti i fini consentiti, anche promozionali, connessi al Premio.

Art. 14 - Calendario

Pubblicazione del sito dedicato e del bando di partecipazione	10 maggio 2010
Termine per l'invio di richieste di chiarimento	30 maggio 2010
Termine massimo per la pubblicazione delle risposte in forma aggregata ai quesiti ricevuti	14 giugno 2010
Apertura dei termini della procedura elettronica di partecipazione	12 luglio 2010
Chiusura dei termini della procedura elettronica di partecipazione	22 luglio 2010
Lavori della Commissione giudicatrice	settembre 2010
Termine massimo per la pubblicazione dei risultati	ottobre 2010

INARCASSA

DECORRENZA DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Nella riunione del 25 e 26 marzo 2010, il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato la presa d'atto degli aggiornamenti, richiesti dai Ministeri Vigilanti in sede di approvazione della riforma, approvata dal Comitato a luglio del 2008.

Nella stessa seduta il CND ha deliberato la decorrenza del contributo integrativo nella nuova misura del 4% a far data dal 1° gennaio 2011.

L'incremento del contributo soggettivo stabilito dalle nuove norme verrà calcolato a partire dai redditi 2010.

A breve comunicazioni dettagliate in merito alla contribuzione e al calcolo delle pensioni saranno oggetto di ampia diffusione agli associati attraverso i canali istituzionali dell'Associazione.

Il testo dello Statuto in vigore dal 1° gennaio 2010 è in fase di aggiornamento.

Se Lo desidera, al momento, può consultare [il testo dello Statuto vigente al 31/12/2009.](#)

Chi desidera essere informato della pubblicazione di aggiornamenti in materia sul nostro sito internet, può inviare una e-mail a redazione.sitoinarcassa.it con oggetto "modifiche statutarie".

Gentili Colleghi e Colleghe

Il giorno 18 di Maggio u. s. è stato effettuato lo spoglio delle schede per le elezioni dei Delegati Inarcassa, ingegnere ed architetto, della provincia di Salerno presso il seggio elettorale nello studio del Notaio Fabrizio Amato in Salerno.

Per gli Architetti gli aventi diritto al voto erano 1427 ed il quorum da raggiungere in prima votazione, pari ad un quinto degli aventi diritto, richiedeva la presenza di 286 votanti. Il rischio che si era presentato del non raggiungimento del quorum nella prima tornata, data la scarsa affluenza alle urne, è stato scongiurato ed alla fine delle tre giornate previste per la prima votazione, i giorni 9, 10 ed 11 di Marzo u.s., hanno votato 311 Architetti raggiungendo in tal modo il quorum con la chiusura delle operazioni di voto. Lo spoglio non è stato effettuato subito in quanto il regolamento elettorale prevede ulteriori giornate di votazione onde consentire il raggiungimento del quorum ovunque possibile.

Lo spoglio delle schede, come detto, effettuato il 18 u.s. in tutta Italia ha dato per la Provincia di Salerno i seguenti risultati:

Arch. Pasquale Caprio	voti 225;
Arch. Grazia Giordano	voti 58;
Arch. Remigio Cammarano	voti 13;
Arch. Carmine Fiorillo	voti 8;
Arch. Antonio Renna	voti 4;
Arch. Massimo Di Vice	nessun voto

Ringrazio vivamente quanti, nonostante l'inclemenza del tempo, hanno voluto esprimere il proprio voto che, a favore o contro, è sempre di conforto a chi è chiamato a rappresentare le istanze degli iscritti in quanto manifestazione di interesse.

A tutti i votanti, quindi, da parte del Presidente il più sentito grazie.

Arch. Pasquale Caprio

Approfondimenti e news

● da Edilizia e Territorio

La responsabilità solidale si allarga a interessi e sanzioni ma non blocca il Durc

A CURA DI LUIGI CAIAZZA

Il ministero del Lavoro offre ulteriori chiarimenti in merito alla responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Lo spunto è dato dal quesito formulato dalla Confederazione libere associazioni artigiane italiane (Claai) in merito all'estensione dell' obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore ol-



tre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali: interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo e fiscale.

Un ulteriore quesito ha riguardato i riflessi che potrà avere l'eventuale posizione debitoria di tali soggetti, in qualità di responsabili solidali, se essa cioè possa costituire causa ostativa al rilascio del Durc nei loro confronti.

Il ministero del Lavoro ha fornito riscontro con l'interpolo 3/2010, prot. n. 6201 del 2 aprile 2010.

IL QUADRO NORMATIVO

La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (il comma 2, dell'articolo 29, è stato così sostituito dall'articolo 6, comma 1, del Dlgs 6 ottobre 2004, n. 251) e dall'articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 2 dell'art 29, del Dlgs 276/2003, stabilisce che, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (il comma 3-ter dell' articolo 29 – introdotto dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs 251/2004 – stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2, non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale) è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni (Originariamente il limite era di un anno. È stato elevato a due anni ai sensi dell'articolo 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria del 2007) dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

L'articolo 35, comma 28, del DL 223/2006, stabilisce che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Con i commi successivi era stata prevista una esclusione da tale responsabilità, a carico dell'appaltatore che avesse provveduto alla verifica periodica dell'obbligo dei versamenti a carico dei subappaltatori. Le modalità sarebbero state stabilite con apposito decreto interministeriale. Con decreto interministeriale n. 74 del 25 febbraio 2008 sono state emanate le previste norme che sarebbero entrate in vigore dal 16 giugno 2008. Tale ultimo decreto non aveva però il tempo di dispiegare i propri effetti in quanto, con decreto legge del 3 giugno 2008; n. 97 (Convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129), i commi dal 29 al 34 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, venivano abrogati insieme al citato correlato decreto interministeriale n. 74/2008.

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Dall'esame della normativa sopra richiamata, discendono, dunque, specifiche forme di tutele a favore dei lavoratori dipendenti circa l'assolvimento, in capo ai soggetti

operanti nella filiera (committente, appaltatore, subappaltatori), degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra, appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

LE SOMME INCLUSE

Le richiamate obbligazioni solidali, secondo il richiamato parere ministeriale, sono da ritenersi riferibili ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo, diverso da quello stabilito dalle disposizioni di legge esaminate. Secondo la nota ministeriale nel medesimo titolo devono ritenersi incluse, però, le somme dovute a titolo di interessi sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. In merito agli interessi legali il Ministero fa risalire il regime di solidarietà in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto all'Istituto e/o al Fisco, e che la medesima conclusione poteva ritenersi di raggiungere con riferimento alle sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria. La ragione sul collegamento diretto tra il contributo previdenziale e il premio assicurativo, con gli interessi legali e le sanzioni civili, si ritiene trovi un esatto riscontro nelle varie disposizioni che regolamentano la materia. L'articolo 116, comma 12, della più recente legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi o dalle quali derivi l'omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi ai sensi del citato articolo 35 della legge 689/1981. Più nello specifico, l'articolo 116, comma 8, lettera a), stabilisce che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5, punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del limite massimo indicato, sono dovuti gli interessi di mora al tasso annuo in vigore al momento del pagamento dei contributi o premi. La lettera b), del medesimo comma, stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30%. In tal caso la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Anche in questo caso, come per l'ipotesi precedente, al raggiungimento del limite suindicato, sono dovuti gli interessi di mora al tasso annuo

in vigore al momento del pagamento dei contributi o premi. D'altra parte è da aggiungere, infine, che l'articolo 24, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 (come modificato dall'articolo 2, del Dlgs 17 agosto 1999, n. 326), ha stabilito che i contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, non versati dal debitore, nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli, uffici, sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei contributi effettuati spontaneamente dal debitore.

LE SANZIONI CIVILI

Da quanto sopra emerge che le sanzioni civili, o somme aggiuntive, rappresentano legalmente obblighi aggiuntivi e inscindibili rispetto all'ammontare dei contributi e premi dovuti. Ne consegue, ancora, che il pagamento dei contributi e, se dovute, il mancato contestuale pagamento delle sanzioni civili, concretizza sempre una omissione contributiva, con i diretti riflessi ai fini dell'emissione del Durc.

LE ALTRE SANZIONI

Secondo la nota ministeriale, con riferimento alle altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra si possa ricostruire un regime di solidarietà, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (articolo 6, della legge 689/1981). Nello stesso tempo le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla *ratio* di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad altri adempimenti nei confronti della Pa. Tale ultima precisazione, in verità, non appare pertinente al caso, atteso che la tutela del lavoratore prescinde dall'effettivo e puntuale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, attesa l'automaticità delle prestazioni stabilite dall'articolo 2116 del codice civile (in linea generale); dall'articolo 67 del Dpr n. 1124/1965 (in caso di infortuni o malattie professionali); dall'articolo 27 del Rdl 14 aprile 1939, n. 636 (per le varie prestazioni previdenziali).

IL RILASCIO DEL DURC

La nota di interpello in esame, affronta alla fine i riflessi che possono verificarsi a carico del solidale responsabile (l'appaltatore nei confronti del subappaltatore o il committente nei confronti dell'appaltatore) ai fini del rilascio del Durc, in caso di inadempimenti da parte dell'imprenditore. Il ministero aveva già chiarito con la circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 che questi inadempimenti non hanno conseguenze sul rilascio del Durc.

Né bloccano il Durc le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sul primo punto, è stato precisato, che le cause ostative ai fini del mancato rilascio del soggetto richiedente per proprie attività, sono individuate nel Dm 24 ottobre 2007 il quale elenca le cause che possono pregiudicare il rilascio del Durc. Con successiva circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, lo stesso Ministero ebbe a chiarire che la certificazione di regolarità è riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale, instaurato tra im-presa richiedente e gli enti, al quale vanno riferiti

tutti gli adempimenti connessi. Per la stessa ragione non appaiono coinvolgenti le eventuali violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, secondo le fattispecie e i tempi riportati nell'allegato A al richiamato Dm del 2007, atteso che esse richiamano l'esclusiva responsabilità dell'impresa.

LE VECCHIE NORME

Prendendo spunto dalla materia previdenziale si rileva che sin dalle origini le varie disposizioni di legge che regolamentano la materia (articolo 24 del Rdl 17 giugno 1937, n. 1048; articolo 17 del Dlgs Cps 16 settembre 1946, n. 479; articolo 7, del Dlgs Cps del 21 ottobre 1947, n. 1250; articolo 82 del Dpr 30 maggio 1955, n. 797), hanno previsto che il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, oltre a una ammenda, considerato che l'illecito, all'epoca, concretizzava reato contravvenzionale.

Analoga procedura era prevista in materia di assicurazione contro gli infortuni. Infatti, l'articolo 50, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, prevedeva che i datori di lavoro che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del Testo unico approvato con il medesimo decreto, oltre a essere puniti con l'applicazione di una ammenda proporzionata alle dimensioni aziendali, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre al premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia. L'aspetto sanzionatorio dell'evasione (intenzionalmente non versati, non risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie) o dell'omissione (ritardato pagamento di contributi registrati o denunciati) contributiva, è stato successivamente modificato dall'articolo 35, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha provveduto a depenalizzare i reati contravvenzionali riguardanti tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda, comprese dunque le violazioni conseguenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Con lo stesso articolo 35 veniva stabilito che con la conseguente ordinanza ingiunzione emessa dagli stessi enti e istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, viene ingiunto ai debitori oltre il pagamento dei contributi e dei premi non versati, anche le somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. In base, dunque, all'articolo 35 citato l'ordinanza ingiunzione era, dunque, comprensiva del contributo, della sanzione civile (somma aggiuntiva) e della sanzione amministrativa (ex contravvenzione).

Autorizzazioni paesaggistiche, le Regioni non possono prorogare il regime transitorio

A CURA DI FRANCESCO ARECCO

Con la sentenza 101/2010, 10/17 marzo 2010 (in Gu n. 69 del 24 marzo 2010), la Corte costituzionale, all'esito del giudizio di legittimità costituzionale n. 1/2009, che promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri verteva sull'articolo 58 della Lr Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e. del paesaggio, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, della Lr Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007, ha accolto la posizione dello Stato dichiarando illegittima l'estensione operata dalla disposizione regionale sopra citata del regime transitorio stabilito dall'articolo 159 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (il codice).

IL QUADRO NORMATIVO

Il codice prevede 'un regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, che è descritto all'articolo 159 e che avrebbe dovuto essere applicato sino al 1° gennaio 2009, ma che è stato in seguito prorogato (prima dall'articolo 38 del Dl n. 207/2008, poi dall'articolo 23 del Dl 78/2009) al 1° gennaio 2010. Scaduto tale termine, deve essere applicato il procedimento autorizzatorio di cui al legato), dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi, mentre il regime transitorio di cui all' articolo 159 segue un meccanismo differente, in base al quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione dell' autorizzazione rilasciata alla Soprintendenza, la quale, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione. Scaduti i sessanta giorni, in base al regime transitorio previsto dall'articolo 159, secondo l'originari impostazione del codice, sarebbe intervenuto il meccanismo del silenzio-assenso. La nuova procedura introdotta dall'articolo 146 del codice e operativa dal primo gennaio scorso prevede invece che il parere della Sovrintendenza sia vincolante e quindi debba essere espresso sempre. In tale scenario, le disposizioni regionali impugnate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, stabilivano che «I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. 2. I Comuni, a seguito dell' adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004» (articolo 58 della Lr Friuli Venezia

Giulia n. 5/2007, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, della Lr Friuli Venezia Giulia n. 12 2008).

LE ACCUSE DEL GOVERNO

I motivi di impugnazione da parte della presidenza del Consiglio dei ministri sono riconducibili alla lettura della disposizione impugnata come illegittima proroga del termine per la messa a regime della autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 159 del codice (che sarebbe espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia del paesaggio) estendendo indefinitamente l'efficacia della procedura transitoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo sopra citato (che, invece, aveva, al momento della presentazione del ricorso, come termine ultimo di efficacia il 31 dicembre 2008 e prevedeva quindi dal successivo 1° gennaio 2009 la esclusiva applicazione della procedura prevista dall'articolo 146). La presidenza del Consiglio dei ministri ha rilevato come l'illegittimità della proroga regionale sarebbe stata da rinvenire nel fatto che le norme statali del codice, in particolare l'articolo 146 e l'articolo 159, sarebbero espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e che quindi la disposizione regionale avrebbe ecceduto la competenza statutaria di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia (che attribuiscono alla Regione la sola facoltà di adeguare alle proprie esigenze, con norme integrative e attuative, la legislazione statale nella materia della tutela del paesaggio), tanto più in quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia non è attribuita la competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio.

LA DIFESA DELLA REGIONE

La difesa della Regione Friuli Venezia Giulia si è articolata sostanzialmente sulla base dalla considerazione secondo la quale il termine di cui al primo periodo dell'articolo 159, comma 1, del codice sarebbe stato derogabile dalla Regione stessa nell'esercizio della sua potestà integrativa-attuativa pur nel rispetto dei punti cardine fissati dal legislatore statale, nell'ambito dell'esercizio del suo potere di adattamento della disciplina statale alla particolare situazione del proprio territorio, per il quale non è ancora stato predisposto né il Piano paesistico né il Piano territoriale regionale con valenza paesistica, punti di riferimento essenziali per l'applicazione della procedura a regime regolata dall' articolo 146 del codice. Inoltre, la stessa proroga del termine operata a livello nazionale avrebbe sostanzialmente eliso le ragioni del ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri.

LA SENTENZA DELLA CORTE

La Consulta, superata preliminarmente una eccezione di inammissibilità mossa dalla Regione con riguardo a una presunta ambiguità di individuazione del parametro costituzionale di riferimento da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, affronta il tema della lesione da

parte della Regione della potestà legislativa statale in materia di tutela paesaggistica. Nel riconoscere come illegittima l'estensione indefinita del termine di cui all'articolo 159 del codice da parte delle disposizioni regionali impugnate, la Corte ribadisce una linea interpretativa che afferma come il paesaggio debba essere considerato un valore primario e assoluto e che la tutela apprestata dallo Stato costituisca un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 437/2008, n. 180/2008, n. 375/2007 e n. 367/2007). Viene inoltre richiamata la sentenza n. 61/2009, in base alla quale «le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali ecc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela" va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela "adeguata e non riducibile" dell'ambiente». La pronuncia in commento richiama infine uno specifico precedente in, tema di procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (la sentenza n. 232/2008), nella quale è stato affermato che «come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha a oggetto un bene complesso e unitario, che costituisce un valore primario e assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006). Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica». Proprio perché il termine del 1° gennaio 2010 è stato considerato dalla Consulta come esplicitazione di una linea di protezione ambientale nazionale che necessita di uniformità su tutto il territorio, la disposizione regionale impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Le motivazioni, più che per motivi formali sono da ravvisarsi nel fatto che il regime di cui all'articolo 146 del codice offre una maggior tutela dell'ambiente in virtù dei meccanismi di controllo più stringenti e del fatto che l'esercizio della funzione autorizzatoria può essere delegato dalla Regio-

ne agli enti locali solo se dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia di urbanistica e di edilizia.

LE CONSEGUENZE

Con lungimiranza e ragionevolezza, la Regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione del giudizio di legittimità costituzionale il cui esito si commenta, ha deciso di disapplicare sostanzialmente la proroga contenuta nella disposizione impugnata e adeguarsi alla nuova disciplina ex articolo 146 a far data dal termine nazionale del 1° gennaio 2010. Grazie a tale atteggiamento sono stati evitati i prevedibili dubbi interpretativi in merito alle sorti dei procedimenti che fossero stati condotti ancora ai sensi dell'articolo 159 del codice anche dopo il termine del 1° gennaio 2010 (e i conseguenti disagi per i titolari di tali provvedimenti). Contatti informali con la Regione – nella quale il profilo paesaggistico è ancora regolato sostanzialmente solo dal Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con Dpgr n. 0826/Pres. del 13 settembre 1978 – hanno confortato in merito al fatto che il legislatore regionale si pone come priorità la realizzazione del Piano di governo del territorio e del Piano Paesaggistico. Nell'attesa dell'implementazione di tali strumenti, la Regione ha provveduto recentemente a fornire la seguente – indicazione procedurale: «nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico o dell'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del codice la valutazione è svolta con riferimento agli atti di pianificazione [comunali e – a livello regionale – il Burp; n.d.A.] che considerino dei valori paesaggistici ovvero, in carenza di tali elementi, con riferimento ai parametri adottati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le medesime tipologie di intervento nello stesso contesto paesaggistico in correlazione ai parametri indicati dal Dpcm 12 dicembre 2005" (articolo 1 dell'Allegato tecnico all' accordo fra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del ministero per i Beni e le attività culturali, concluso ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 12 dicembre 2005 in data 22 ottobre 2009.e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 25 novembre 2009).

Condono e stop ruspe in Campania. Prevalgono i no

A CURA DI BIANCA LUCIA MAZZEI

La maggioranza del popolo della rete boccia il blocco delle demolizioni e la riapertura dei termini della sanatoria.

Il decreto legge che sospende la demolizione degli immobili abusivi in Campania è già stato approvato dal Governo mentre la riapertura dei termini dell'ultimo condono



edilizio (fino al 31 dicembre 2010) è stata affidata a un disegno di legge presentato al Senato che deve compiere ora il suo iter parlamentare. La ragione di questo doppio intervento sta nel fatto che i campani non avrebbero potuto usufruire della sanatoria del 2003 (i termini sono scaduti il 10 dicembre 2004) perché la giunta Bassolino varò, fuori tempo massimo, una legge molto restrittiva, poi cancellata dalla Corte costituzionale. Una motivazione tecnica e un impatto locale che però hanno suscitato moltissimi commenti, per lo più negativi. Non mancano le voci a favore (su facebook ci sono dei gruppi pro-riapertura del condono) ma, nel complesso, restano minoritarie. Chi boccia i due provvedimenti lo fa in nome della legalità, del rispetto delle regole e delle conseguenze negative che l'abusivismo ha sul territorio, sulla sicurezza degli edifici e sul paesaggio. Dall'altra parte, i sostenitori della sanatoria si appellano al fattore necessità («sono prime case frutto di sforzi e sacrifici») e alla peculiarità della vicenda della Campania, contrassegnata appunto dal varo di una legge regionale che prevedeva limiti molto severi ma che fu licenziata dal Consiglio dopo la scadenza dei termini previsti dalla Consulta: lo sfioramento ha poi portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La questione non è comunque chiusa. Il disegno di legge che riapre i termini del condono deve infatti superare l'esame parlamentare e lo stesso iter aspetta la legge di conversione del Dl che blocca le ruspe. C'è quindi ancora ampio spazio per l'introduzione di modifiche e aggiustamenti.

■ EDILIZIA SCOLASTICA

Campania, piccola manutenzione

I lavori non saranno subito cantierabili: prima i protocolli con gli istituti.

DI BRUNELLA GIUGLIANO

Sono 101 gli interventi sul patrimonio scolastico della Campania inseriti nel primo piano stralcio approvato di recente dalla Conferenza unificata (Stato, Regioni, autonomie locali) e attualmente all'attenzione del Cipe.

Si tratta di azioni urgenti per la messa in sicurezza degli edifici, per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità delle strutture. Nell'elenco campano compaiono scuole materne ed elementari, scuole medie, ginnasi e istituti comprensivi distribuiti su tutto il territorio regionale e per cui è stanziata una cifra di 38,8 milioni a valere sui fondi Fas assegnati al Fondo infrastrutture per l'edilizia scolastica dalla delibera Cipe del marzo 2009. Si provvederà, quindi, alla rimozione immediata delle situazioni di pericolo, anche con attenzione agli aspetti impiantistici e tecnologici.

La Provincia dove è previsto il maggior numero di interventi, 32, è quella di Napoli a cui è destinato un importo complessivo di 8,6 milioni, mentre quella che otterrà i finanziamenti più alti è Caserta con 9,7 milioni per 23

istituti. A seguire, invece, Benevento con 7,1 milioni per 16 scuole e Salerno con 6,9 milioni e 17 interventi. In fondo alla lista c'è Avellino con 13 plessi scolastici e un finanziamento di 6,3 milioni.

«L'iniziativa – spiega Maria Luisa Danzi, dirigente del servizio regionale di edilizia scolastica e universitaria – è stata messa in campo a seguito della tragedia avvenuta a novembre 2008 in una scuola di Rivoli, in provincia di Torino, quando, per un cedimento strutturale del tetto, un giovane studente ha perso la vita. Così, il 28 gennaio 2009, in sede di Conferenza unificata venne siglata un'intesa per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio negli edifici scolastici. Fino a quel momento gli interventi attivati in Regione privilegiavano azioni per la mitigazione del rischio sismico, altro problema molto sentito poiché la Campania è un territorio molto vulnerabile da questo punto di vista». Con l'intesa del 2009 sono stati costituiti gruppi di lavoro, composti da rappresentanze della Regione, dell'ufficio scolastico regionale, del provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Campania e Molise, dell'Ance e dell'Upi, con il compito di effettuare sopralluoghi sugli edifici scolastici del territorio e di compilare schede dettagliate sul loro stato da inviare all'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il termine delle attività era previsto per l'agosto successivo, ma attualmente in Regione è stato visionato circa il 70% degli edifici e si prevede il completamento del monitoraggio entro la prossima estate.

I LAVORI

Dalle rilevazioni effettuate è emersa una forte criticità connessa agli elementi non strutturali e la conseguente necessità di intervenire con finanziamenti straordinari. «È stato un lavoro molto impegnativo – continua Danzi – considerando che in Regione sono censiti, circa 4.800 istituti scolastici. Dai controlli a tappeto sono state elaborate delle schede di rilevazione inviate poi al ministero delle Infrastrutture e a quello dell'Istruzione. Questi ultimi hanno selezionato le situazioni ritenute più urgenti, anche in base alle risorse disponibili. Si tratta quasi esclusivamente di interventi non strutturali e cioè che non interessano le parti portanti degli edifici, ma piuttosto il rifacimento del manto di copertura, la riparazione di crepe sulle pareti e dei sottotetti e operazioni simili.

I TEMPI

In Regione c'è una diffusa necessità di interventi di manutenzione straordinaria capillare, anche strutturale, che richiedono ben altri finanziamenti». Da quando il Cipe darà il via libera al finanziamento, però, le opere non saranno immediatamente cantierabili. Il ministero alle Infrastrutture, infatti, dovrà provvedere alla stipula di protocolli d'intesa specifici con ognuno degli enti scolastici destinatari dei finanziamenti, con cui verrà anche definita la modalità di erogazione. I singoli istituti, poi, dovranno provvedere alla progettazione definitiva delle opere, con la possibilità di avvalersi della consulenza di tecnici dei

comuni di appartenenza. I progetti saranno sottoposti al vaglio del provveditorato alle Opere pubbliche che avrà 30 giorni per approvarli. Solo allora potranno partire le gare d'appalto relative agli interventi programmati. «In quella fase – conclude la dirigente – la Regione uscirà di scena. Contribuirà a monitorare i progetti e a verificare che non siano in contraddizione con eventuali altri interventi strutturali in atto, ma tutte le competenze passeranno al Provveditorato. La speranza è che le operazioni, soprattutto dal punto di vista burocratico, si completino in tempi brevi, in modo da potersi aprire i cantieri velocemente e dare risposta a quel criterio di urgenza da cui è partita l'intera operazione. Se ci fosse la totale efficienza di tutti gli interessati, in circa tre mesi si potrebbe dare il via libera alle gare.

Ma il condizionale è d'obbligo».

INTERVENTI E FONDI PER LE SCUOLE CAMPANE

Province	Numero interventi	Importo in milioni
Avellino	13	6,346
Benevento	16	7,165
Caserta	23	9,758
Napoli	32	8,669
Salerno	17	6,940
Totale	101	38,878

■ DECRETO INCENTIVI

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 26 Marzo 2010

Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro [].*

(*) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2010, n.79.

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Ritenuto di dover definire le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili;

Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una ri-

duzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto, al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente già in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attività richiesta per le specificità del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operatività sul territorio, nonché alla disponibilità di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operatività lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Finalizzazioni del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all' art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo», sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti: 60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera a); 50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all' art. 2. comma 1, rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g); 12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all' art. 2 comma 1, lettera h); 20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j); 8 milioni di euro, per i contributi per l'acquisto di rimorchi, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, la lettera k); 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, la lettera l); 40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera m); 10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (1E2), per l'acquisto di Ups (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q); 20 milioni di euro per i contributi

per una nuova attivazione di banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera r); 60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni.

Articolo 2 Contributi unitari

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:

a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attività produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo» *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2005;

a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2008;

a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e più specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

a.4) la nuova cucina componibile sia già predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a), a.2), a.3) ed a.4);

a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;

b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);

c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (Fsd);

e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (Fsd);

f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;

g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con Cop 2,5 secondo la norma En 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;

h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo è del 20% sino a un massimo di 1.500 euro;

i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1.000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/Ce fino alla potenza di 75 kW compresa;

j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

k) contributo pari a 1.500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria 04 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/Ce e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «Abs», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «Abs»; il contributo è aumentato ad euro 2.000

se il nuovo rimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «Abs», di sistemi di controllo elettronico della stabilità; contributo pari a 3.000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria 04 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/Ce e contestuale radiazione di un semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «Abs», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «Abs»; il contributo è aumentato ad euro 4.000 se il nuovo semirimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «Abs», di sistemi di controllo elettronico, della stabilità;

l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratici uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kW;

p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di Ups (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con

età compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;

s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5.000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7.000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), del comma 1, il contributo è corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Ce n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in *Gazzetta Ufficiale* L. 379 del 28 dicembre 2006).

5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera s).

Articolo 3

Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la pre-notazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ot-

tenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

Articolo 4

Modalità di gestione delle risorse

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.

2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al comma 1 in relazione

alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente decreto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

Articolo 5

Revoca del contributo

1. In caso di assenza di uno o più requisiti per la erogazione dei contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

Presidente - Pasquale CAPRIO
Segretario - Maria Gabriella ALFANO
Tesoriere - Carmine FIORILLO
Vice Presidenti - Mario GIUDICE, Franco LUONGO
Consiglieri - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO
 Matteo DI CUONZO, Lucido DI GREGORIO,
 Salvatore GAMMELLA, Gennaro GUADAGNO,
 Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI,
 Teresa ROTELLA
Consigliere junior - Luigi FRAGETTI

Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 22/06/2010

